

DOCUMENTI

«A me converrà trescare secondo il loro ballo» Un lodo arbitrale tra lanaioli nella Firenze del 1347*

Il documento che qui illustriamo, un arbitrato svoltosi a Firenze nel mese di ottobre del 1347, si segnala per alcune particolarità contenutistiche, linguistiche e formali assai interessanti.

Chiunque si sia cimentato con la storia dell'imprenditoria mercantile e della produzione manifatturiera nella Firenze basso-medievale è ben consapevole della incomparabile ricchezza di informazioni fornita dalle fonti 'aziendali': libri contabili di struttura e formato quanto mai vari, carteggio mercantile, trattati di arti tessili e pratiche di mercatura, scritte private quali atti costitutivi di società, polizze assicurative, lettere di cambio, assegni bancari, estratti-conto, ecc.¹ A questa documentazione di prima mano si aggiungono poi le fonti fiscali (con gli estimi e soprattutto i celebri catasti quattrocenteschi, alcuni dei quali riportano i bilanci delle imprese) e il supporto (in molti casi tutt'altro che marginale) offerto dai verbali delle cause celebrate nei tribunali cittadini: atti confezionati e conservati dalle curie civili, corporative e commerciali. Quanto alla politica economica, ammesso che si possa utilizzare questo termine nell'accezione pienamente moderna per l'età preindustriale, disponiamo di una vera e propria massa di deliberazioni dei consigli repubblicani, delle arti e persino della Mercanzia (che nella Firenze del XIV secolo, a differenza di quanto avveniva in altre città toscane e non

* Desidero ringraziare Luca Boschetto, Lorenzo Fabbri, Franco Franceschi e Lorenzo Tanzini per i suggerimenti e i consigli forniti.

¹ Nella premessa al suo recentissimo lavoro R. A. GOLDTHWAITE, *The economy of Renaissance Florence*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2009, p. XII, fa notare come «the private account books surviving from the early thirteenth century to 1500 number about 2,500, more than exist for all the other Italian cities put together».

solo, si configurava come organo politico oltre che giudiziario). Cronache, diari e ricordanze familiari possono fornire elementi di ulteriore sostegno, qualora siano opera di personaggi ben addentro al mondo del commercio e dell'artigianato cittadino.

Al contrario, la sterminata serie di registri di abbreviature notarili (decine di migliaia di libri conservati nel fondo Notarile Antecosimiano) viene spesso ignorata, quando non addirittura 'snobbata', dagli storici economici in virtù di una peculiare predisposizione del mondo mercantile toscano tardo-medievale, fatta presto propria dall'ordinamento giuridico dei tribunali cittadini: ovvero la sostituzione del rogito notarile, già nei primi decenni del Trecento (in netto anticipo rispetto al quadro italiano, per non parlare di quello europeo), con la scritta privata e con il libro di conti aziendale e/o personal-familiare, dal momento che questi ultimi venivano ora considerati documenti aventi valore di prova giuridica. Così, in molti casi, la strabocchevole produzione notarile risulta in larga parte inutilizzabile per lo storico dell'imprenditoria fiorentina, fatti salvi gli aspetti legati all'impiego dei redditi derivanti dalla mercatura nell'acquisizione di beni immobili (compravendite di palazzi cittadini, ville di campagna, botteghe, poderi, mulini, ecc.) impiegati come forme di consolidamento della ricchezza accumulata, oltre che come testimonianza esplicita del raggiungimento di uno status symbol; senza trascurare il fenomeno della trasmissione dei patrimoni familiari per via di emancipazioni, donazioni, testamenti, permutate, ecc., circostanze ampiamente documentate dalla quotidiana pratica notarile.²

C'è però almeno un elemento dell'immenso archivio notarile fiorentino che, mi pare, sia stato un po' sottostimato e che invece potrebbe rivelarsi ricco di soddisfazioni per gli studiosi degli uomini d'affari della città del giglio. Mi riferisco alla prassi, così diffusa nel mondo tardo-comunale italiano, del ricorso a una giustizia arbitrale non formalizzata, da amministrarsi «nulla iuris solemnitate servata et absque iudiciorum

² A riprova di quanto detto è utile osservare come in F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze, Olschki, 1972, superba miscellanea di fonti incentrata soprattutto su documenti reperiti in archivi e biblioteche toscane, non ci sia nemmeno un rogito notarile. Viceversa, la storia del ceto mercantile e imprenditoriale lucchese del Duecento è stato di recente oggetto di puntuali e rigorose indagini di studiosi che si sono basati in larghissima parte sulla fonte notarile (penso ai lavori di TH. BLOMQUIST, *Families, banking and money in medieval Lucca*, Aldershot, Ashgate-Variorum, 2005; I. DEL PUNTA, *Mercanti e banchieri lucchesi nel Duecento*, Pisa, Plus, 2004; A. POLONI, *Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale*, Pisa, Plus, 2009), mentre per la storia economica di Lucca nei secoli XIV e XV (stanti la virtuale scomparsa dei libri aziendali e il 'deprezzamento' trecentesco della fonte notarile) il quadro è paradossalmente meno chiaro.

strepitu», come affermava Bartolo da Sassoferrato nel suo *Tractatus de arbitris*.³ Detto in parole povere, dal tardo Duecento in poi, quando due parti decidevano di risolvere una contesa senza adire le vie legali ordinarie, ovvero evitando di passare per un tribunale cittadino, o per quello di una corporazione o per il foro mercantile istituzionalizzato in molte realtà italiane già nei primi decenni del XIV secolo, potevano mettersi d'accordo (in gergo tecnico 'fare compromesso') in modo da rimettere il giudizio (che si voleva rapido e ispirato a criteri di equità e pragmatismo, più che all'osservanza rigorosa della legge e delle procedure legali) a una terza persona (o a più di una), scelta sulla base di una comune conoscenza, amicizia, parentela, o in virtù di una stretta comunanza di attività lavorativa. Costui poteva essere un esperto di materie legali, come un giudice o più spesso un notaio, ma in molti casi si trattava di una figura sprovvista di nozioni di diritto (il cosiddetto *arbitrator*), e tuttavia ben addentro alla realtà specifica su cui doveva emettere la sentenza arbitrale.⁴

Si trattava di una procedura sostanzialmente estranea al diritto giustiniano, e per questo glossatori e commentatori del diritto comune (ma anche celebri estensori di manuali notarili come Rolandino dei Passeggeri) si produssero in un grande sforzo di inquadramento della prassi nei loro schemi concettuali: distinsero quindi l'*arbitrium* condotto da un *arbiter*, dall'*arbitramentum* gestito da un *arbitrator*. La prima modalità conosceva antecedenti simili nella giurisprudenza romana e quindi il suo normale iter doveva necessariamente essere guidato da un esperto di diritto, il quale si impegnava a «iuris ordinem serbare».⁵ Il secondo procedimento, molto più snello e veloce nella sua irritualità (tanto che l'arbitratore è spesso definito *amicabilis compositor*), si configurava agli occhi degli studiosi di diritto comune come una vera e propria transazione, volta a conoscere per pacificare più che a sentenziare.⁶ Tant'è

³ Citazione ripresa da L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984, pp. 107-108.

⁴ Per tutto ciò si veda ancora *ivi*, capp. III-IV, pp. 61-129. Sul tema vedi anche il meno teorico ma più circostanziato lavoro (con tanto di ricca antologia documentaria) di F. MARRELLA-A. MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato commerciale internazionale. L'arbitrato a Venezia tra medioevo ed età moderna*, Padova, CEDAM, 2001, in particolare capp. III-IV, pp. 35-97.

⁵ Così si espresse Guglielmo Durante nel suo *Speculum iuris*, libro I, capitolo I: cfr. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator* cit., pp. 93-94.

⁶ Si vedano in particolare le opinioni di Lanfranco de Oriano e di Baldo degli Ubaldi: *ivi*, pp. 115-129. Nel caso veneziano studiato da MARRELLA-MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato* cit., p. 72, troviamo tra gli arbitri individui che esercitano il mestiere di mercante, oste, macellaio, sensale, drappiere, tintore, ecc.

che, almeno per la realtà veneziana, gli arbitri avevano diritto a una remunerazione dopo aver emesso il lodo richiesto.⁷ Per i notai, però, costretti a un lavoro quotidiano di mediazione con una clientela molto esigente sul piano pratico, ma assolutamente digiuna di dottrina giuridica, le cose si presentavano in maniera assai diversa, e così, a maggior cautela, oltre a inserire nel compromesso una serie di penali per obbligare le parti a rispettare la sentenza e a non ricorrere al giudice ordinario,⁸ presero a utilizzare espressioni ‘cumulative’ come *arbiter, arbitrator et amicabile compositor* per indicare colui (o coloro) che erano stati incaricati di comporre irrisolvemente una vertenza tra privati.⁹

Tutti coloro che abbiano anche solo sfogliato i rogiti basso-medievali fiorentini sanno benissimo che nei registri notarili abbondano tanto il compromesso quanto il lodo (relativi a quelli che i giuristi avrebbero senz'altro definito *arbitramenta*), talvolta superando per numero di contratti i ben più studiati testamenti, matrimoni o costituzioni di dote. Eppure, sembra che la materia trattata negli atti di giustizia arbi-

⁷ MARRELLA-MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato* cit., p. 89.

⁸ *L'arbitramentum*, essendo assimilato a una transazione, non prevedeva inizialmente la possibilità di appello, ovvero di impugnare o contestare l'atto. Tuttavia gli stessi giuristi, in particolare dalla fine del XIV secolo in poi, stante la particolare caratteristica di una simile soluzione transattiva, cominciarono a prevedere l'appellabilità per lesione: MARTONE, *Arbiter-Arbitrator* cit., pp. 116 e sgg. A riprova di ciò, gli statuti bolognesi del 1436 prevedevano espressamente la possibilità di ricorrere in appello contro un lodo arbitrale, rivolgendosi presso il tribunale della Mercanzia: cfr. A. LEGNANI ANICHINI, *La specificità del rito mercantile bolognese*, in *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, a cura di P. Bonacini e N. Santi, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 73-86: 84. Faceva apparentemente eccezione la procedura veneziana, secondo la quale l'esecutorietà del lodo avveniva *de iure et de facto more veneto inappellabiliter*, anche se la parte vincitrice, per garantirsi un mezzo di esecuzione coattiva del lodo, doveva richiedere l'*exequatur* a una magistratura particolare dello stato ovvero ai Giudici di Petizion: MARRELLA-MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato* cit., pp. 63-65 e 90-97.

⁹ A questo proposito mi sembrano illuminanti le parole di P. FIORELLI, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo* in *Id., Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 71-128: 88-89, secondo cui «il dominio dell'interpretazione sfuggiva ai notai: era una riserva di caccia dei dottori, dei savi di ragione, di cui si professavano subalterni. Il *sere* era da meno del *messere*: un modo proverbiale dava *andar messere e tornar sere* ‘andar dottore e tornar notaio’ come il colmo di una carriera a rovescio. Per questi motivi le scritture notarili, in cui rientravano gli stessi testi normativi, erano improntate alla massima prudenza. Non importava che ogni concetto giuridico fosse espresso da una sola parola e sempre da quella, era meglio sovrapporre sinonimi e accumulare specificazioni in modo da essere sicuri che nulla di quel concetto sfuggisse, tenuto conto del diverso peso e valore che le parole potevano avere secondo le occasioni e i contesti. Importava di più che si potesse ottenere una corrispondenza regolare tra parole e costrutti del volgare e del latino, dandosi per scontato che ciascuna delle due lingue era come la trascrizione dell'altra in un registro differente».

trale interessi soltanto gli storici della famiglia (per via dei numerosissimi lodi relativi spartizioni dell'asse ereditario e alle controversie tra parenti, spesso pronunciati da arbitri/arbitratori anch'essi legati dalla comune appartenenza familiare con le parti in lite) e, nettamente in subordine, gli storici del diritto: tra questi merita una menzione particolare Thomas Kuehn, l'unico a quanto mi risulta ad aver messo a confronto la dottrina giuridica di glossatori e commentatori, la normativa statutaria fiorentina tre-quattrocentesca e la prassi quotidiana, pur se vista alla luce di un campione documentario non particolarmente cospicuo: un solo registro notarile relativo agli anni 1422-1429 contenente 123 atti tra compromessi e lodi.¹⁰

Ebbene il documento che ora presentiamo, un rogito riguardante un arbitrato pronunciato per comporre una lite tra imprenditori lanieri fiorentini, si rivela prezioso, oltre che per le sue caratteristiche intrinseche, anche per l'opportunità di generalizzare intorno alle possibilità che questo tipo di fonte è in grado di offrire in tema di ricerche sulla storia dell'imprenditoria fiorentina (e non solo) nei secoli finali del Medioevo.

Il 24 ottobre dell'anno 1347 il notaio fiorentino ser Guido di ser Rucco di ser Giovanni da Rondinaia stese il verbale del lodo arbitrato pronunciato da Piero Jacopini in qualità di arbitro, arbitratore, compositore amichevole e amico comune, scelto da tre lanaioli, Maffeo di Fetto Ubertini, Giorgio di Collino Grandoni e Tommaso di ser Giovanni Benincasa, in seguito a un formale compromesso rogato da un altro notaio, che spesso lavorava al servizio dell'Arte della Lana e i cui registri di imbreviature non sono purtroppo sopravvissuti: ser Marco di ser Buono da Ugnano.

A parte la vicenda in sé, sui ci soffermeremo tra breve, merita una particolare menzione anche il notaio ser Guido. Appartenente a una sorta di 'dinastia' di notai provenienti da una piccola località del Valdarno Superiore (Rondinaia dell'Incisa),¹¹ ci ha lasciato ben sette registri di rogiti relativi al periodo 1342-1370,¹² vergati in una scrittura chiara

¹⁰ TH. KUEHN, *Law and arbitration in Renaissance Florence*, in ID., *Law, family, and women. Toward a legal anthropology of Renaissance Florence*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1991, pp. 19-74, 259-266 e 271-288. Tuttavia, a titolo di paragone, si fa presente che nei 93 documenti sulla giustizia arbitrale nella Venezia tardo-medievale editi da MARRELLA-MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato* cit., alle pp. 107-224, i rogiti notarili sono appena 46.

¹¹ Su questa famiglia vedi P. PIRILLO, *Famiglia e mobilità sociale nella Toscana medievale. I Franzesi Della Foresta da Figline Valdarno (secoli XII-XV)*, Firenze, Opus libri, 1992, p. 80 nota 37.

¹² ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Notarile Antecosimiano*, 916-922.

ed elegante (caratteristica non sempre diffusa tra i notai dell'epoca), ma soprattutto contraddistinti da una certa disponibilità a inserire spezzoni in volgare all'interno del rogito latino. Forse ser Guido riteneva che la trascrizione fedele di un documento, o di parti di esso, nella lingua originaria in cui era stato redatto, avrebbe soddisfatto i suoi clienti (molti dei quali non sapevano il latino, ma probabilmente conservavano copia del testo volgare trascritto dal notaio), oppure, più semplicemente, considerava un'inutile perdita di tempo tradurre tutti gli atti presentati dai clienti in una lingua giuridicamente ineccepibile, ma forse non in grado di rendere pienamente la lettera del dettato originale. Come che fosse, dopo poche righe in latino (poco più del semplice formulario), ser Guido lasciò presto spazio al volgare per trascrivere il primo dei due memoriali presentati a Piero Jacopini da una delle due parti in causa. Giorgio Grandoni e Tommaso Benincasa produssero una circostanziata, documentata e singolare memoria, perché, incastonata nella descrizione degli eventi in questione, riportava la trascrizione letterale di una scrittura privata trascritta direttamente da un libro contabile: per la precisione si trattava della scritta di compagnia con cui nell'aprile del 1344 era stata costituita una società di arte della lana tra il Grandoni, il Benincasa e l'Ubertini. Dopo un paio di righe in latino, giusto per segnare uno stacco tra la testimonianza dell'accusa e quella della difesa, anche Maffeo Ubertini produsse una memoria, anche questa in volgare, tanto vaga e assai povera di riferimenti a fatti ed eventi concreti, quanto accalorata nei toni e colorita nel lessico. Alle due testimonianze seguì poi la sentenza (trascritta ovviamente in latino) pronunciata da Piero Jacopini, il quale dette ragione al Grandoni e al Benincasa.

In sostanza, due terzi circa del rogito sono costituiti da inserti trascritti in lingua volgare. Un fatto rimarchevole se si pensa che, nelle grandi sintesi realizzate dagli storici della lingua sui testi pratici redatti in volgare nella Toscana basso-medievale,¹³ la documentazione notarile compare quasi esclusivamente, e surrettiziamente, attraverso i volgarizzamenti (o prime redazioni direttamente in volgare) di statuti di comuni, corporazioni, confraternite, oppure nella forma di verbali giudiziari inerenti a cause discusse nei tribunali e in riferimento a piccole inserzio-

¹³ T. POGGI SALANI, *La Toscana*, in *L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali*, a cura di F. Bruni, Torino, Utet, 1992, pp. 402-461; EAD., *La Toscana*, in *L'italiano nelle regioni. Testi e documenti*, a cura di F. Bruni, Torino, Utet, 1994, pp. 419-469; a II, 1994, pp. 553-597; P. MANNI, *Toscana*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, 3 voll., Torino, Einaudi, 1993-94, III, 1994, pp. 294-329; EAD., *Il Trecento toscano. La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio*, Bologna, il Mulino, 2003, in particolare cap. I, pp. 15-31.

ni: «segmenti di lingua viva dotati di una forte carica espressiva e quindi non trasferibili in latino (pensiamo anzitutto alla grande quantità di impropri e ingiurie che via via affiorano in citazioni giudiziarie, atti di condanna, ecc.)». ¹⁴ Nel nostro rogitto, al contrario, non si può propriamente parlare di espressioni variopinte e intraducibili, ma di prove aventi valore giuridico (e quindi degne di essere presentate e trascritte in un lodo), proprio perché riportate fedelmente nella lingua con cui originariamente erano state vergate in un libro contabile. L'opera del notaio, forse non divenuta totalmente inutile per il mondo mercantile toscano del XIV secolo, finiva paradossalmente per dare maggior forza giuridica proprio a quelle scritture mercantili che avevano parzialmente relegato il professionista della scrittura in una posizione marginale. Come se, *mutatis mutandis*, ser Guido di ser Rucco avesse idealmente sposato la norma conclusiva dello statuto dell'Arte di Calimala del 1339, un testo redatto unicamente in volgare, il quale stabiliva: «che nele questioni che sono e che si fanno nella corte dell'Arte di Calimala mercantilmente si procede e' piati si scrivono volgarmente, sança iudici o procuratori o notari, più di buona equità che di stretta ragione procedendo». ¹⁵ C'è da chiedersi, a questo punto, quante testimonianze in volgare di questo tipo siano estrapolabili dai registri notarili fiorentini degli anni quaranta del '300, con un decennio di anticipo, quindi, sia rispetto all'opera di volgarizzazione degli statuti cittadini, realizzata sotto il coordinamento del dotto notaio Andrea Lancia nel novembre del 1355, che al passaggio al «licterali vel gramaticali sermone» negli atti del tribunale della Mercanzia approvato con delibera dei consigli municipali dell'agosto immediatamente precedente. ¹⁶

Se le caratteristiche formali e linguistiche del lodo risultano di per

¹⁴ MANNI, *Toscana cit.*, pp. 299-300. Vedi anche P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci, 1998², pp. 166-174; POGGI SALANI, *La Toscana in L'italiano nelle regioni. Testi e documenti cit.*, pp. 432-435; P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana cit.*, II, 1994, pp. 553-597; dello stesso autore si vedano alcuni saggi contenuti in *Id.*, *Intorno alle parole cit.*, con particolare riferimento alle pp. 18-28, 77 e sgg., 233-243, 316-327.

¹⁵ Citazione ripresa da L. BOSCHETTO, *Writing the vernacular at the merchant court of Florence*, Atti della conferenza internazionale *Textual cultures of Medieval Italy. Essays from the 41st conference on editorial Problems* (Toronto, 4-5 novembre 2005), edited by W. Robins, Toronto, University of Toronto Press, in corso di stampa, riferimento in prossimità della nota 15.

¹⁶ L. AZZETTA, *Introduzione a Ordinamenti, provvisori e riformazioni del Comune di Firenze volgarizzati a Andrea Lancia (1355-1357)*, a cura di *Id.*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001, 9-125: 40-49; BOSCHETTO, *Writing the vernacular cit.*, in prossimità della nota 20.

sé degne di menzione, non meno interessanti sono gli elementi che scaturiscono dalla lettura dei due memoriali (soprattutto del primo), perché ricchi di dettagli sull'organizzazione di un'impresa laniera nella Firenze immediatamente precedente la Peste Nera. La compagnia doveva appartenere a quella nuova generazione di botteghe descritte dalla celebre cronaca di Giovanni Villani, in relazione allo stato dell'economia fiorentina nell'anno 1338. Queste imprese, lavorando la pregiata lana inglese, avevano notevolmente innalzato lo standard produttivo tessile fiorentino. L'azienda era situata nel convento di San Martino del Vescovo, ovvero il 'distretto' cittadino dove già dagli anni venti, con un processo di imitazione delle rinomate stoffe delle Fiandre, dell'Artois e del Brabante, si era iniziato a produrre panni con materia prima proveniente dall'Inghilterra: l'area, un reticolo di viuzze strette collocato nel cuore dell'antico centro urbano, nella seconda metà del XIV secolo sarebbe divenuta sinonimo di un'altissima qualità dei tessuti di lana. Per ottenere un simile risultato le aziende avevano dovuto aumentare la disponibilità di capitali, ricorrendo anche al finanziamento di soci che non erano necessariamente esperti del settore, ma potevano essere uomini d'affari in cerca di nuovi lucrosi investimenti.¹⁷ Questo pare essere anche la realtà descritta nel lodo, tanto più che in apertura del rogito ser Guido definisce i tre imprenditori con l'endiadi «cives et mercatores».

La ditta disponeva di un 'corpo di compagnia' pari a 1.500 fiorini, ma mentre il socio d'opera (Tommaso di ser Giovanni Benincasa) era tenuto a mettere solo 150 fiorini, gli altri due versavano (o avrebbero dovuto versare) 675 fiorini a testa. La ragione sociale sarebbe stata intestata a Maffeo Ubertini e Giorgio Grandoni, anche se, in virtù delle differenti mansioni svolte, delle diverse competenze e della presenza o meno in bottega, tutti e tre avrebbero avuto diritto a un terzo degli eventuali utili. In particolare si specificava «che Maffeo e Tommaso debbono stare fermi a la bottega come bisogno richiederà e adoperare in ciò le loro persone bene e lealmente. E che Giorgio possa venire e starvi come a lui piacerà e ogni anno si debbia vedere tra loro la ragio-

¹⁷ H. HOSHINO, *L'arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Firenze, Olschki, 1980, capp. II-IV; Id., *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, a cura di F. Franceschi e S. Tognetti, Firenze, Olschki, 2001, pp. 3-21. Per una recente riconsiderazione dello sviluppo 'industriale' fiorentino nel contesto dell'economia europea nel tardo-medievale e rinascimentale cfr. J. H. MUNRO, *I panni di lana, in Il Rinascimento italiano e l'Europa*, vol. IV: *Commercio e cultura mercantile*, a cura di F. Franceschi-R. A. Goldthwaite-R. C. Mueller, Treviso-Costabissara (Vicenza), 2007, pp. 105-141: 115-125.

ne generale». Pare assai probabile che Tommaso avesse l'amministrazione quotidiana dell'azienda, e quindi tra i tre fosse il vero esperto di arte della lana, Maffeo avesse compiti di supervisione generale dell'impresa, mentre il Grandoni (che verosimilmente era in realtà un mercante puro) si occupasse soprattutto degli aspetti finanziari generali.

Non è da escludere, per altro, che l'azienda si avvallesse anche di depositi effettuati da terzi e remunerati con interessi fissi, una pratica diffusa e indispensabile per aumentare il patrimonio (e quindi il giro d'affari) della compagnia. Lo farebbero supporre alcune clausole contenute nella scritta privata allegata al primo memoriale, quando si specifica che la bottega avrebbe dovuto pagare 22 fiorini per l'affitto annuo di un casolare (probabilmente adibito a magazzino) e 26 fiorini per un edificio sull'Arno adibito alla purgatura (cioè alla fase lavorativa che consisteva nella lavatura del panno in una soluzione di acqua saponata molto calda, un successivo trattamento con «terra da purgo» e una risciacquatura finale nelle acque dell'Arno).¹⁸ Per restaurare e mettere in operatività l'impianto occorsero 498 lire a fiorini (pari a 343 fiorini d'oro),¹⁹ senza considerare i salari annui che avrebbero dovuto essere corrisposti a fattori e lavoranti e le innumerevoli spese per il procacciamento della materia prima.

Questi minimi riferimenti ci portano a una realtà, quella precedente il crollo demografico del secondo Trecento, nella quale (pur nella frammentarietà delle fonti disponibili) pare che l'organizzazione delle imprese lanierie fiorentine stesse andando verso forme latamente accentrate di gestione. L'esplicito richiamo ai compensi salariali per i lavoranti e l'utilizzo diretto di un impianto per la purgatura sono in questo senso degli indizi da non trascurare, visto che, a partire dagli ultimi decenni del XIV secolo, per gli artigiani sottoposti si affermerà il pagamento a cottimo e che, nella stessa epoca (e anche nei secoli successivi), i purghi erano generalmente gestiti da piccole cellule artigiane a cui era delegata

¹⁸ Sull'organizzazione produttiva dell'industria laniera fiorentina tardo-medievale vedi F. FRANCESCHI, *Oltre il «Tumulto». I lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze, Olschki, 1994, pp. 33-77 (p. 36 per i processi segnalati). Sulla purgatura (spesso associata alla cardatura/conciatura) si veda, per l'analisi di un caso specifico, B. DINI, *I lavoratori dell'Arte della lana a Firenze nel XIV e XV secolo*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, atti del Decimo Convegno Internazionale (Pistoia, 9-13.X.1981), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1984, pp. 27-68: 45-49.

¹⁹ La lira a fiorini è una moneta di conto imperniata sulla divisa aurea e sta al fiorino di conto secondo un rapporto fisso di 29 a 20: cfr. R. A. GOLDTHWAITE-G. MANDICH, *Studi sulla moneta fiorentina (Secoli XIII-XVI)*, Firenze, Olschki, 1994, pp. 47-48, 50-52, 130-133 e *passim*.

la lavatura delle stoffe appena tessute.²⁰ Insomma, non siamo di fronte ai giganteschi opifici descritti da Alfred Doren all'inizio del Novecento sotto la suggestione della nascente storiografia marxista, ma nemmeno a quel mondo polverizzato della manifattura sparsa e artigiana per antonomasia tipica dell'età rinascimentale,²¹ frutto certamente della valorizzazione della maestranze locali e immigrate da altri centri, ma anche della destrutturazione di un modello produttivo basato su una incredibile abbondanza di manodopera urbana e rurale. Prima della pandemia di peste del 1348, infatti, è altamente probabile che vi fossero oltre 100mila abitanti in città (secondo alcuni studiosi si potrebbe arrivare anche alla cifra di 120mila) e circa 300mila nel contado fiorentino:²² un gigantesco serbatoio di manodopera che (soprattutto in città e nel suburbio) gravitava per quasi un terzo intorno al comparto laniero.

Quanto alla contesa fra i tre imprenditori essa scoppiò per il comportamento scorretto, poi sanzionato dalla sentenza arbitrale, di Maffeo Ubertini. Secondo le clausole riportate nella prima memoria (e nella scritta di compagnia che, per volontà comune di tutti e tre i soci, era stata affidata allo Jacopini fin dalla costituzione dell'impresa, ovvero nell'aprile del 1344), Maffeo «non mise nel corpo della detta compagnia la quantità che mettere dovea e non stette fermo a la bottega e non fece quelle cose che fare dovea» e per sopramarca «tra in danari e panni e mercantie à tratto de la detta compagnia e a lui sono venuti a le mani molte e varie e grandi quantitati di pecunia e cose de la detta compagnia». Cioè, non solo evitò di interessarsi direttamente all'andamento della società, come avrebbe dovuto, ma non versò interamente la sua quota di capitale ed effettuò continui prelievi dall'azienda, sia in denaro contante sia sotto forma di prodotti finiti. Ora nella scritta di compagnia, come in tutte le costituzioni di imprese, erano specificate le scadenze entro le quali si doveva versare la propria quota del corpo, così come era minuziosamente regolamentata la possibilità per i soci di ricevere anticipi ed effettuare prelievi dalle casse dell'azienda: 25 lire a fiorini all'an-

²⁰ DINI, *I lavoratori dell'Arte della lana* cit.; FRANCESCHI, *Oltre il "Tumulto"* cit., pp. 14-16, 211-220, 328-330.

²¹ Cfr. in proposito GOLDTHWAITE, *The economy* cit., capp. 4 e 5, pp. 265-407; e inoltre i volumi due e tre della collana *Arti fiorentine. La grande storia dell'Artigianato*, a cura di G. Fossi e F. Franceschi, Firenze, Giunti-Cassa di Risparmio di Firenze, 1999 (*Il Quattrocento*) e 2000 (*Il Cinquecento*).

²² G. PINTO, *Un quadro d'insieme*, in ID., *Campagne e paesaggi toscani del Medioevo*, Firenze, Nardini, 2002, pp. 7-73: 58-62; W. R. DAY, *The population of Florence before the Black Death: survey and synthesis*, «Journal of Medieval History», 28, 2002, pp. 93-129.

no per i due soci finanziatori, 100 lire a fiorini per il socio d'opera. In caso di superamento dei limiti prestabiliti scattava un interesse dell'8%, il tasso tipico dei depositi vincolati, un vero e proprio deterrente contro un comportamento che tendeva a ridurre la capacità operativa dell'impresa. Il danno procurato all'azienda con la mancata liquidazione della quota di capitale e con l'assenza totale dalla bottega venne stimata dal Benincasa e dal Grandoni in lire 1.000 a fiorini, quello derivante dagli esorbitanti prelievi di denaro e di merci in lire 1.600 a fiorini. In totale la cifra in questione arrivava a 2.600 lire a fiorini, pari a quasi 1.800 fiorini d'oro, cioè più dell'intero corpo di compagnia. E non finiva qui, perché il Benincasa e il Grandoni chiesero anche che il loro socio fosse *sic et simpliciter* estromesso dalla ditta, senza alcuna forma di indennizzo o risarcimento. In sostanza l'Ubertini doveva perdere la sua partecipazione alla società e versare una salatissima multa.

La risposta di Maffeo fu improntata alla negazione totale di ogni evidenza, una scelta difficilmente foriera di risultati positivi se si tiene a mente che l'arbitro/arbitratore custodiva l'atto fondativo dell'impresa, e i libri contabili erano lì pronti a confermare i debiti accumulati dall'Ubertini nei confronti di una società che aveva sempre considerato una semplice cassa da cui attingere fondi. Ma la veemenza del tono e l'inopportunità del suo lessico dovettero giocare un ruolo forse non del tutto secondario nello spingere ser Guido a rifiutarsi di tradurre in latino quel memoriale, tanto lungo quanto pieno di elementi giuridicamente irrilevanti (almeno per la difesa di Maffeo). Come rendere infatti la seguente logorroica giaculatoria: «Dico primieramente che la loro domanda è de le più inique e villane domande che fare si potesse e vedesi che non v'à riparo, ché vorebbono disertarmi contro a la verità e dovere, ed òe opinione che la loro villana domanda mi faràe avere mio diritto e non intendo uscire de la verità, bene che mi dieno materia d'uscirne, ma sì come persona che si vuole da loro spacciare non guarderae a ciò e però vi priega che vi piaccia di farmi ragione e che stiate sì fermo alla verità e giustitia che non mi possano piglare ragione a dosso contro al dovere e sempre istia in vostra memoria ch'io mi sono fidato sì liberamente in voi.»? E come tradurre un passo successivo: «Dico e ricordo a voi, Piero, che facciate d'avere più giusta domanda che quella non è, e se pure voglono tenere in piè la detta loro domanda dicovi ch'a me converrà trescare secondo il loro ballo e non è questa la via di spacciarci l'uno da l'altro.»? A corto di argomenti convincenti, mentre i soci lo inchiodavano alle sue responsabilità con la forza delle carte, Maffeo ricorreva all'artificio retorico sperando nell'amicizia personale dell'arbitro.

Ma Piero Jacopini non si fece convincere dalle metafore immaginifiche dell'Ubertini. La 'tresca' se mai l'aveva architettata proprio lui. Anche se la multa fu sensibilmente ridotta, l'arbitro dette quasi integralmente ragione ai due soci accusatori. Visti i libri contabili, le ragioni e le scritte appartenenti alla società e ai singoli soci, ascoltate le testimonianze e le rimostranze delle parti in causa, alla luce dei patti relativi alla costituzione e alla modalità di gestione della bottega di arte della lana, lo Jacopini arrivò alla seguente sentenza.

I sopradetti Maffeo, Giorgio e Tommaso avevano costituito una compagnia di arte della lana, nella quale erano soci secondo i patti e le modalità descritte nella petizione di cui sopra (dando così ragione ai due querelanti). Tutte le mercanzie, i panni e le varie masserizie presenti nella bottega e nella casa, così come i crediti, i diritti, i locali e gli impianti della società sarebbero spettati ai soli Giorgio e Tommaso (salvo naturalmente i diritti dei proprietari che avevano affittato e continuavano ad affittare gli immobili). Il Grandoni e il Benincasa sarebbero divenuti gli unici soci dell'azienda, senza ulteriore possibilità per Maffeo di citare in giudizio o molestare i suoi vecchi soci in ragione di tutto quello che apparteneva alla bottega. Questo in ragione dei prelievi di denaro, merci e altro effettuati a più riprese nel corso degli anni, che avevano superato il valore della sua porzione di capitale e degli utili da ancora dividere. L'Ubertini aveva l'obbligo di rimborsare i suoi vecchi soci con la somma di 900 lire a fiorini entro un mese, in ragione del denaro prelevato dalla società. Con la penalità prevista dal compromesso in caso di non ottemperanza. Inoltre, doveva versare al Grandoni e al Benincasa 400 lire a fiorini entro un mese, in ragione del danno provocato con il mancato versamento della sua quota di capitale e con la reiterata assenza dalla bottega. Con la solita penalità prevista dallo scompresso compromesso.

Maffeo, infine, non aveva più alcun diritto su tutto ciò che riguardava la società (anche se i contratti d'affitto figuravano a suo nome, perché in realtà erano stati stipulati a nome della compagnia) ed era obbligato, entro la scadenza di 15 giorni, a trasferire interamente ai vecchi soci tutto ciò che aveva attinenza con la ditta.

Anche se non disponiamo del rogito relativo al compromesso, è ragionevole pensare, anche col conforto delle evidenze provenienti dalla coeva procedura veneziana, che la sua stipula avesse preceduto quella del lodo solo di un paio di settimane (un mese al massimo).²³ Se con-

²³ MARRELLA-MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato* cit., pp. 55-56.

sideriamo che, dopo la pronuncia della sentenza dello Jacopini, la scadenza per mettere in esecuzione l'arbitrato era fissata in quindici giorni per alcune clausole, in trenta per altre (a meno di non voler incorrere nelle penalità previste dal compromesso e a quel punto andare da un giudice con probabilità quasi nulle per l'Ubertini), allora viene da pensare che tutta la pratica si sia svolta in un lasso temporale di circa due mesi. Un arco di tempo verosimilmente impensabile per la giustizia ordinaria, e forse anche per quella del tribunale della Mercanzia. Pur se sempre di caso singolo si tratta, e per giunta riguardante uomini d'affari appartenenti alla medesima città (elemento che semplifica di molto il quadro), è del tutto azzardato affermare che la giustizia arbitrale fosse all'epoca quella di gran lunga preferibile e preferita dai mercanti?²⁴ Se questo pare pacifico per Venezia,²⁵ perché non dovrebbe esserlo anche per la città il cui cancelliere-umanista (Coluccio Salutati) osava affermare che «sancta quidem res est peregrinatio, sanctior tamen iusticia, sed sanctissima nostro iudicio, sine qua mundus non potest vivere, mercatura».²⁶

SERGIO TOGNETTI

²⁴ Più di mezzo secolo fa lo storico del diritto V. Piano Mortari così si esprimeva nella voce *Arbitrato. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1958, vol. II, pp. 895-899: 896: «L'epoca del rinascimento giuridico medievale fu di grande importanza nello svolgimento storico dell'istituto perché in essa si assiste al diffondersi sempre maggiore del giudizio arbitrale ed alla sua trasformazione progressiva da istituto di natura privatistica a istituto di carattere processuale. Che il fenomeno sia da porre in relazione non soltanto col rinnovamento della cultura giuridica ma anche con le nuove esigenze della vita economica e sociale, maturate in Italia con la rivoluzione dei Comuni, è appena il caso di sottolinearlo: l'arbitrato è una forma spedita di giudizio e perciò molto adatta alla risoluzione rapida delle controversie civili e mercantili, particolarmente frequenti in un periodo storico caratterizzato dal risveglio e dall'intensità delle relazioni commerciali».

²⁵ MARRELLA-MOZZATO, *Alle origini dell'arbitrato* cit.

²⁶ D. DE ROSA, *Coluccio Salutati. Il cancelliere e il pensatore politico*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, p. 38.

APPENDICE

Dal lodo arbitrale pronunciato da Piero Jacopini e rogato da ser Guido di ser Rucco di ser Giovanni da Rondinaia, notaio fiorentino il 24 ottobre del 1347 (ASF, *Notarile Antecosimiano*, 10917, cc. 81v-83r)

Memoria presentata da Giorgio di Collino Grandoni e Tommaso di ser Giovanni Benincasa, cc. 81v-82r:

Dinanzi da voi Piero Jacobini arbitro e arbitratore e comune amico eletto e assunto da Maffeo di Fetto Ubertini e da Giorgio di Collino Grandoni e Tommaso di ser Giovanni, cittadini di Firenze, sopra le liti e questioni che sono e erano tra loro, sì come nel compromesso tra loro fatto si contiene, spongono reverentemente i detti Giorgio e Tommaso che nel milletrecento quarantaquattro di primo d'aprile i predetti Maffeo, Giorgio e Tommaso feciono insieme compagnia d'arte di lana nel convento di San Martino del vescovo con questi patti e condizioni e modi in effetto. I patti che furono de la detta compagnia in effetto sono questi. «MCCCXLIII. Al nome di Dio amen. Questo libro si è di Maffeo di Fetto Ubertini e di Giorgio di Collino Grandoni e di Tommaso di ser Giovanni, in sul quale scriveremo chi doverà dare o avere ordinatamente, incomincia di primo d'aprile MCCCXLIII; e anche iscriveremo i patti che sono fra detti compagni che la detta compagnia duri tre anni cominciando detto dì di sopra. Al nome di Dio amen. I patti di sopra detti compagni sono questi, come seguiremo qui a presso. In prima che detti compagni, cioè Maffeo di Fetto e Giorgio di Collino e Tommaso di ser Giovanni, fermano la detta compagnia con questi patti e condizioni: che la detta compagnia s'intenda di fare arte di lana, cioè di panni, nel convento di San Martino del vescovo di Firenze e altre mercantantie come paresse a due di loro e che la ragione de la detta compagnia debbia tenere debbia tenere in mano io, Piero di Jacopino, e che ne la detta compagnia si debbia mettere la quantità che diremo qui appresso, cioè che il detto Tommaso di ser Giovanni dee mettere fiorini cento cinquanta d'oro infra due mesi e Maffeo di Fetto debia mettere fio-

rini cento cinquanta d'oro infra 'l detto termine e Giorgio di Collino fiorini cento cinquanta d'oro nel termine detto. E ancora che Maffeo di Fetto e Giorgio di Collino, oltre a quello che mettono, debbano in compensatione e in vantaggio della persona di Tommaso di ser Giovanni, debbono mettere fiorini mille cinquanta d'oro infra quattro mesi, a petto alla sua persona, senza averne il detto Maffeo e Giorgio vantaggio niuno de' detti mille cinquanta fiorini d'oro. Tutte spese di pigioni e di salari di fattori e di lavoranti e ogni altra spesa che bisognerà di fare per la detta compagnia si debbia pagare della detta compagnia e così d'altro se altro facessono. E che Maffeo e Tommaso debbono stare fermi a la bottega come bisogno richiederà e adoperare in ciò le loro persone bene e lealmente. E che Giorgio possa venire e starvi come a lui piacerà e ogni anno si debbia vedere tra loro la ragione generale e del guadagno farne tre parti e ciascuno de' nominati il suo terzo, cioè il terzo a Maffeo e il terzo a Giorgio e il terzo a Tommaso. E se perdita si trovasse, che Dio ci guardi e la sua madre, catuno ne porti la sua terza parte. E se avvenisse che alcuno de' sopradetti compagni non mettesse la quantità che detto è di sopra, ciascuno per la sua parte sia tenuto e debbia ristorare la detta quantità che mancasse a quella medesima ragione che averano guadagnato i danari messi ne la detta compagnia. E se alcuno de' detti compagni mettesse alcuno danaio sopra la parte che gli tocca di mettere, come detto è di sopra, che la bottega sia tenuta di ristoragli a ragione d'otto per centinaio l'anno. E che niuno de' detti compagni nominati di sopra si possano partire da la detta compagnia prima che compiuti i tre anni, se già di concordia di tutti e tre non fosse. E se in capo di tre anni non si mutasse tra noi nuovi patti e seguitassimo la detta compagnia, s'intenda e intendere si debbia che la sia e duri con quelli patti e modi e condizioni che detto è di sopra. E quando niuno de' detti compagni si venisse // a partire si debbia in prima pagare ogni gente che da loro doverà avere, secondo che gli toccherà al tempo del partire, e poi trarre loro tre fiorini mille cinquecento d'oro che averemo in corpo di compagnia e partire la mercatantia e debiti e danari e crediti per terzo, e chi avesse a rimettere rimetta in danari contanti. E chi volesse uscire della detta compagnia in prima a che compiuti i tre anni il debbia dire sei mesi dinanzi sicché ciascuno sia avisato di ciò. E che i fiorini mille cinquecento d'oro del corpo della compagnia vi stieno sempre fermi mentre che la compagnia dura e che niuno di compagni ne possa impacciare niuno e che niuno di compagni possa fare debito niuno, etiandio che volesse che a sua ragione si ponessono, ma 'ntendasi che 'l detto corpo si trafichi solamente in mercatantie utili e necessarie a la detta compagnia e quelle credere come ri-

chiede uso di mercatantie, guardando d'averne a fare con soffiiciente persone e che noi siamo tenuti l'uno a l'altro di non potere comperare, né credere niuna cosa che s'apartenga a la detta compagnia, cioè di cose gravi s'intenda e non s'intenda di vendere panni se non è continuo di volere e concordia di noi tre, o almeno di due di loro, de' quali sia l'uno Tommaso e questo si è in utile di loro e per non fallare. E che Maffeo possa trarre de la bottega in questi tre anni per ciascuno anno, traendo o in danari o in panno, tanto che sia in somma di lire venticinque a fiorini per ciascuno anno, e Giorgio di Collino altrettanti e per lo simile modo, e Tommaso di ser Giovanni lire cento a fiorini per ciascuno anno e per lo simile modo, e ciò che rimane per saldamento delle ragioni di sopra a la messa de' compagni, cioè del corpo della compagnia, la bottega sia tenuta di provvedere di quello di sopra più a ragione d'otto per centinaio l'anno, e se alcuno de' detti compagni traesse de la compagnia oltre a' patti detti di sopra, sia tenuto e debia ristorare la detta compagnia per quella quantità che tratto averà più a quella medesima ragione che averanno guadagnato i danari messi per corpo di compagnia. La detta compagnia sia titolata in Maffeo di Fetto e Giorgio di Collino e compagni e questo sia il segnale della detta compagnia [segno]. E comincia la compagnia detta di primo d'aprile milletrecento quarantaquattro come detto è dinanzi». E che i sopradetti Giorgio e Tommaso osservarono e adempierono per la parte loro ciò che erano tenuti e ciò che doveano secondo e' patti de la detta compagnia, e che el detto Maffeo non mise nel corpo della detta compagnia la quantità che mettere dovea e non stette fermo a la bottega e non fece quelle cose che fare dovea secondo e' patti de la detta compagnia, per la quale cosa e' sopradetti Giorgio e Tommaso sono dannificati in lire mille a fiorini e molto più. E che per cagione della detta compagnia e per fare la detta arte e bottega i sopra detti Maffeo e Giorgio e Tommaso [sic] condussono e tolsono a pigione da Noso e Giusto e Niccolò figliuoli di Lapuccio e da monna Bave, mogle che fu del detto Lapuccio, uno casolare posto nel popolo di San Bartolo del Corso, confinato dal primo via, dal secondo chiasso, dal terzo Giovanni di Dardo del Pace, dal quarto Niccolò di Marco dell'Asino, infra questi confini o altri se fossono più veri sì come si contiene nella carta dell'allogagione, in termine di quattro anni incominciando in calen di novembre milletrecento quarantasei per pigione di fiorini XXII per ciascuno anno; e che la carta della conductione disse nel detto Maffeo solamente e che nel vero ella fu condotta per tutti e tre compagni, non ostante che dicesse in lui Maffeo solamente, de la quale conductione fece carta ser Niccolò Ture da Castelfiorentino notaio o altro notaio. E anche per cagione de la detta compagnia con-

duosono da Riccardo del maestro Fagno una casa per fare purgo e per fare lavorare per bisogno della detta bottega la quale è posta in Firenze nel popolo di San Romeo e confinasi dal primo via, dal secondo Riccardo detto, dal terzo fiume d'Arno, dal quarto el detto Riccardo, con questi confini o altri sì come si contiene nella carta fatta per mano di ser Matteo Vive popolo Sa' Jacopo tra le fosse, in termine de' quattro anni per nome di pigione ciascuno anno de' fiorini xxvi d'oro. E che la carta de la conductione della detta casa disse ancora nel detto Maffeo, non ostante che fosse a comune e per tutti e' detti compagni e così fu nel vero. E che de' danari de' detti compagni e compagnia si spese in fare costruire e rifare la detta bottega, dove ànno fatta la detta arte, lire ducento novantotto a fiorini, e che de' danari de la detta compagnia e compagni ancora si spese nella detta casa e sì in fare acconciare truoghi e ceppi e in caldaie e in altre cose lire dugento a fiorini. E che el detto Maffeo tra in danari e panni e mercatantie à tratto de la detta compagnia e a lui sono venuti a le mani molte e varie e grandi quantitati di pecunia e cose de la detta compagnia, onde el detto Maffeo dee dare e ristorare a detti Giorgio e Tommaso lire mille secento a fiorini e più, per la qual cosa adomandano e' sopradetti Giorgio e Tommaso che vi piaccia per vostra sentenza e lodo condannare el detto Maffeo a dare e pagare e ristorare a detti Giorgio e Tommaso, in una parte per non avere messo nella compagnia quello che dovea e per non essere stato a la bottega come dovea lire mille a fiorini, e che 'l condanniate in altra parte a rendere e restituire a detti Giorgio e Tommaso le dette lire mille secento, i [sic] quali a lui sono venuti a le mani e à tratti più che non dee come detto è, e oltre a le predette cose adomandano che condanniate il detto Maffeo a dare a detti Giorgio e Tommaso tutto ciò che per li libri e ragioni de la detta compagnia aparisse che dovesse dare e pagare, gli quali libri e ragioni adomandano che per voi arbitro si vegano. E che dechiariate el detto Maffeo non dovere ricevere né avere da detti Giorgio e Tommaso o da la detta compagnia alcuna cosa, né in danari né in mercatantie, e liberiate e assolviate i detti Giorgio e Tommaso dal detto Maffeo generalmente da tutto ciò [che] per cagione de la detta compagnia adomandare potesse o si dicesse che potesse in alcuno modo. E dechiariate le dette bottega e casa con tutto el defico [sic] appartenersi in tutto a detti Giorgio e Tommaso, salva sempre la ragione de coloro da cui sono conducte e dechiariate el detto Maffeo in esse non avere alcuna ragione, non ostanti le dette conductioni che dicono in lui e che 'l detto Maffeo ogni ragione a llui appartenente ne' detti edefichi e per le predette conductioni debbia concedere a detti Giorgio e Tommaso. E che dechiariate tutti debiti e crediti e masseritie e panni e mer-

catantie de la detta compagnia apartenersi solamente a sopradetti Giorgio e Tommaso e el detto Maffeo non avere alcuna ragione in esse, ma de' detti crediti debbia fare ragione a detti Giorgio e Tommaso a ogni loro volontà e condannare el detto Maffeo a relaxare libere e expedite la detta bottega e casa a detti Giorgio e Tommaso da ogni obligagione e allogagione che di quelle fatte avesse. Le sopradette cose adimandano, salva sempre la ragione di potere agiugnere e scemare e correggere e dichiarare a loro arbitrio.

Memoria difensiva presentata da Maffeo di Fetto Ubertini, cc. 82r-v:

Al nome di Dio amen. Risposta che io Maffeo di Fetto Ubertini fo a voi Piero Jacopini, albitro e amico comune, di quello che ò a fare con Giorgio di Collino dall'una parte e Tommaso di ser Giovanni da l'altra, la quale risposta fo secondo la domanda che mi fanno. Dico primieramente che la loro domanda è de le più inique e villane domande che fare si potesse e vedesi che non v'à riparo, ché vorebbono disertarmi contro a la verità e dovere, ed òe opinione che la loro villana domanda mi farà avere mio diritto e non intendo uscire de la verità, bene che mi dieno materia d'uscirne, ma sì come persona che si vuole da loro spacciare non guarderae a cciò e però vi priega che vi piaccia di farmi ragione e che stiate sì fermo alla verità e giustitia che non mi possano piglare ragione a dosso contro al dovere e sempre istia in vostra memoria ch'io mi sono fidato sì liberamente in voi. Domandami per la loro adomanda Giorgio di Collino e Tommaso di ser Giovanni che per voi si faccia loro ragione contro a me, secondo el titolo del libro e secondo e' patti della compagnia da loro a me e que' patti che danno per scritti. Rispondo chi [sic] sono acconcio a fare verso loro ciò che debitamente sono tenuto a fare, altro no, e dico e oppongo che que' che danno per patti di compagnia, che non è così, anzi l'anno fatto tra loro due, ma la scritta de' veri patti l'avete voi Piero, e pertanto voi e me di ciò non possano ingannare grazia di Dio, e questo vi dee fare por mente a le mani più a l'altre adomande, a cciò che non v'ingannino ed io dico sempre di non volere i veri patti fugire, // né altro che sia ragione fare loro. Domandami in più capitoli e per più cagioni e modi chi [sic] debo dare loro tanta quantità di moneta che uno ch'avesse a fare co' l'loro di poco memoria l'averebbono fatto ismemorare. Io, pensando ch'ò a fare co' loro, rispondo e dico che non debo dare loro tanti soldi quanti e' domandano lire e ricorro a Dio e domandoli grazia che mi dia avedimento che non mi lasci ingannare a la viluppa, ché sicuramen-

te la domanda fatta è bene secondo il suo malanimo e risponde al nome di lui, e maraviglomi come Giorgio di Collino la lasciò dare sì iniqua la domanda in suo nome e non dovrebbe il detto Giorgio tenere bordone al detto Tommaso, d'assentire che mi rubi il mio no' ne temo grazia di Dio e a la sicurtà e fermeza di chi à questa cosa in mano. Sì mi rendo sicuro e questo dico a voi Piero, e le ragioni de' libri e la mercatantia no' si vegga tra noi, dico e domando io Maffeo a voi Piero, albitro e amico comune, che voi vi facciate dare a Giorgio di per sé e a Tommaso di per sé e io le darò per me le ragioni che l'uno domanda a l'altro, però che il compromesso fatto in noi sta catuno di per sé e ciascuno fatto sodamento di per sé ed io risponderò loro, altro non dico per ora, se none che mi riserbo di rispondere alla loro adimanda data a capitolo a capitolo, o vero a qualunqu'altra dessiono di nuovo o ciascuno che la desse di per sé o che la dessiono comune tra loro e questo aspetto di fare quando per voi, Piero, mi fosse domandata in caso che questo non basti e di fare per scrittura e a bocca chiarire ogni vostro volere per questi fatti, a cciò che mi facciate piena ragione. Dico e ricordo a voi, Piero, che facciate d'avere più giusta domanda che quella non è, e se pure voglono tenere in piè la detta loro domanda dicovi ch'a me converrà trescare secondo il loro ballo e non è questa la via di spacciarsi l'uno da l'altro. Ricordo questo per bene e dòvi questa per la prima risposta e riserbo a me di potere adomandare a detti Giorgio e Tommaso ogni mia ragione insino a tanto che del termine averete e priegovi che la sentenza data l'anulliate che m'è di grande pericolo a tenella in piè e profferomi d'essere tuttavia appresso a voi, come fia di vostro piacere a cciò che ne' miei fatti non poteste, giusto il vostro sapere e volere, fallare. E vedete chi [sic] mi fo da me senza altro consiglio le scritture e così priego facciate fare loro sì cch'io non m'abbia a ricomperare chi [sic] non sono sofficiente a spendere a petto a lloro e ancora perch'io poss'aver le scritture, cioè le copie da voi a mia posta ch'io non pote' avere l'altra se 'mprima non feci fare al vostro notaio, comandallo per lo messo del proconsolo e priegovi non vi lasciate più ingannare ch'ettiandio v'anno giunto a farvi torre uno notaio a loro modo e così ànno intenzione di farvi fare l'altre cose, ond'io iudico, e qui fo fine per ora, che voi siete meritoio e che pensiate ch'io mi fidai di voi questo non vi dimentichi sempre, però che guatano d'ingannare me e voi, poi non ve ne saprebono grado e avuto loro intentione vi scorgerebono per reo e non si fiderebono di voi e averebono ragione, giudicate direttamente e Dio ve ne dia la grazia.

